

Egregio Signor
Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio Provinciale SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 806

Federazione Nazionale degli ordini dei Veterinari Italiani "FNOVI" c/ P.A.T. - Consiglio di Stato - Ricorso in appello per l'annullamento e/o riforma, previa sospensione, della sentenza n. 281/2018 del T.R.G.A. di Trento pubblicata il 18.12.2018: esiti della sentenza.

Con riferimento alle interrogazioni n. 6087/XV del 27 giugno 2018 e n 242/XVI del 12 febbraio 2019 riguardanti la materia istitutiva del veterinario aziendale con norma e regolamenti provinciali impugnati dalla Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari, lo scrivente aveva posto il problema relativo all'assenza all'interno del regolamento alla legge provinciale di riferimento o strumento alcuno che chiarisse come detto regolamento provinciale potesse raccordarsi al regolamento nazionale, in particolare cosa significasse gestire l'elenco dei veterinari aziendali a livello dell'APSS, quando invece il regolamento nazionale demanda la gestione dell'elenco dei veterinari aziendali alla Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari (FNOVI).

Il Consiglio di Stato intervenuto con propria sentenza nel corso del mese di luglio 2019 ha chiarito questo aspetto ribadendo che *"i veterinari aziendali debbano possedere i requisiti prescritti dalla normativa statale ed essere iscritti all'albo tenuto dalla Federazione, risultando l'istruzione dell'elenco provinciale unicamente finalizzata all'assolvimento dei predetti ed aggiuntivi compiti di sorveglianza."*

Risulta, ora, chiaro che in materia di reti di epidemio-sorveglianza il riferimento normativo è la norma statale D.M 07 dicembre 2017, corredata degli indirizzi contenuti nel "Manuale operativo" emanato dal Ministero della Salute.

La sentenza del Consiglio di Stato, ribadendo che la Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani è la tenutaria dell'albo dei medici veterinari che possono essere l'interfaccia responsabile del flusso dati tra l'operatore del settore alimentare e l'Autorità competente, dà evidenza che tale condizione è requisito necessario ed indispensabile per svolgere le funzioni di veterinario aziendale nel sistema di reti di epidemio-sorveglianza.

Se questo ha chiarito la sentenza del Consiglio di Stato resta da chiarire se l'interfaccia dei medici veterinari libero professionisti iscritti nell'elenco provinciale per svolgere i compiti aggiuntivi che il legislatore provinciale ha ritenuto di assegnare loro, e gli stessi iscritti anche nell'albo tenuto dalla FNOVI secondo le modalità contenute nell'Allegato 3 al DM 07 dicembre 2017 per svolgere i compiti propri del veterinario aziendale, costituisca una condizione di conflitto di interesse o una condizione di fornitura di servizi da parte di Enti all'azienda zootecnica di cui il veterinario libero professionista vuole essere "veterinario aziendale".

Il conflitto di interesse, precisa la FNOVI nella Circolare n. 4/2019 non è *"un comportamento, ma una situazione, un insieme di circostanze che creano o aumentano il rischio che gli interessi primari possano essere compromessi dallo svolgimento di quelli secondari"*.

Per quanto riguarda i compiti aggiuntivi assegnati dal legislatore provinciale, si prende atto che

- il Ministero della Salute con lettera n. 20177 del 14 maggio 2018 fa venire meno l'obbligo di redigere il certificato per il trasporto delle spoglie animali in quanto è prevista la controfirma del veterinario ufficiale solo in presenza di carcasse affette da malattia encefalica trasmissibile (TSE),
- il Ministero della Salute è già intervenuto con la nota n. 25822 del 24 giugno 2014 a fornire chiarimenti in merito alle definizioni di competenze fra veterinario ufficiale e veterinario libero professionista in merito agli animali macellati d'urgenza in base al Reg.(UE) 218/2014, - la

comparazione dei compiti affidati dal legislatore provinciale dietro compenso forfettario ai veterinari che domandano di essere inseriti nell'elenco gestito dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed i compiti assegnati al veterinario libero professionista che chiede l'iscrizione nell'albo gestito dalla FNOVI per svolgere la funzione di "veterinario aziendale" come descritto dal D.M. 07 dicembre 2017 delinea una sovrapposizione di ruoli tra "controllore" e "controllato", che potrebbe essere una condizione ostativa per l'iscrizione nell'albo nazionale.

Rispetto all'obbligo di assistenza zoiatrica 24 ore previsto dalla norma provinciale si può muovere qualche riserva non solo quale possibile causa di "conflitto di interessi" ma anche sotto il profilo di "servizio" che l'Ente Azienda provinciale per i servizi sanitari fornisce all' "Operatore del settore alimentare" per mezzo di un veterinario libero professionista iscritto in ambedue gli elenchi pubblici: alla luce delle precisazioni fornite dal Ministero della Salute alla FNOVI che lo ha interpellato per chiarimenti dopo la pubblicazione del "Manuale operativo" in attuazione del D.M. 07 12 2017 risulta che esiste solo il "veterinario aziendale di un OSA" che è scelto in base a un rapporto fiduciario ed agisce nell'interesse esclusivo di quest'ultimo e non un "veterinario aziendale di Associazioni e/o (sembra riferirsi) anche di Enti".

L'obbligo dell'assistenza zoiatrica 24 ore messo in capo dal legislatore provinciale al veterinario libero professionista iscritto nell'elenco gestito dall'APSS è configurabile come una "obbligazione" il cui valore monetario è ricompreso nel compenso forfettario erogato semestralmente sulla base delle modalità contenute nella deliberazione della giunta provinciale n. 855/2018.

L'assistenza zoiatrica obbligatoria voluta dal legislatore provinciale risulterebbe un servizio aggiuntivo erogato alle aziende zootecniche e sostenuto economicamente con le risorse ricomprese in quello che è "il fondo sanitario provinciale" gestito dall'APSS; Ciò premesso, se la sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito che i "veterinari aziendali" sono quelli ricompresi nell'albo gestito dalla FNOVI sulla base di requisiti prescritti dalla norma statale e quindi in tal senso dovrà essere modificato il regolamento provinciale di esecuzione alla legge provinciale 11 luglio 2017, n.7 approvato con DPP 03 maggio 2018 n 5-80/Leg e la deliberazione della Giunta provinciale n. 855 del 18 maggio 2018, permangono le criticità in capo ai veterinari libero professionisti iscritti contemporaneamente nell'elenco dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e nell'albo gestito dalla FNOVI per quanto riguarda le dichiarazioni da rendere al momento della richiesta di iscrizione all'albo nazionale gestito dalla FNOVI in materia di "condizioni che configurino conflitto di interessi" e di " ... di non svolgere attività a favore di imprese o Enti che forniscono servizi o consulenze all'azienda zootecnica di cui vuole essere veterinario aziendale";

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. se l'amministrazione provinciale a seguito di quanto indicato dalla sentenza del Consiglio di Stato abbia intenzione di valutare i compiti obbligatori che l'APSS affida, obtorto collo, al veterinario libero professionista una condizione ostativa per la richiesta di iscrizione all'albo nazionale dei "veterinari aziendali" in quanto appare in tutta evidenza la sovrapposizione di ruolo "controllore" "controllato";
2. se l'amministrazione provinciale abbia valutato il fatto che l'obbligazione onerosa posta dal legislatore provinciale di assicurare il servizio di reperibilità h24 per garantire l'assistenza zoiatrica alle aziende zootecniche possa essere considerata "servizio erogato da un Ente che fornisce servizi all'azienda zootecnica di cui vuole essere veterinario aziendale";
3. se i competenti servizi dell'amministrazione provinciale intendano intervenire sul regolamento provinciale alla L.P. 11 luglio 2017, n.7 (DPP del 03 maggio 2018, n.5-80/Leg) e sulla deliberazione della Giunta provinciale n. 855/2018 al fine di riformarli secondo le indicazioni sancite dalla sentenza del Consiglio di Stato.